

Primo sì agli Ogm Dal Consiglio di Stato una scossa all'agricoltura

Una recente sentenza ha dato il via al mais geneticamente modificato

di Chiara Marinuzzi

Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

La decisione dei giudici rischia di stravolgere in modo definitivo il settore. Anche perchè arriva in un contesto molto complesso e senza le disposizioni che le regioni dovrebbero assumere sulla coesistenza fra le diverse tipologie di produzione

Il mondo dell'agricoltura è in fermento a causa della recente sentenza del Consiglio di Stato depositata il 19 gennaio 2010 che di fatto apre alla coltivazione di mais geneticamente modificato.

La vicenda scaturisce da una richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo presentata da un'azienda agricola al ministero delle Politiche agricole nel 2007. Stante l'inerzia della pubblica amministrazione, l'azienda agricola diffidava e metteva in mora il Ministero, il quale con la nota 18 aprile 2007 comunicava di "non poter procedere all'istruttoria della richiesta di autorizzazione nelle more del-

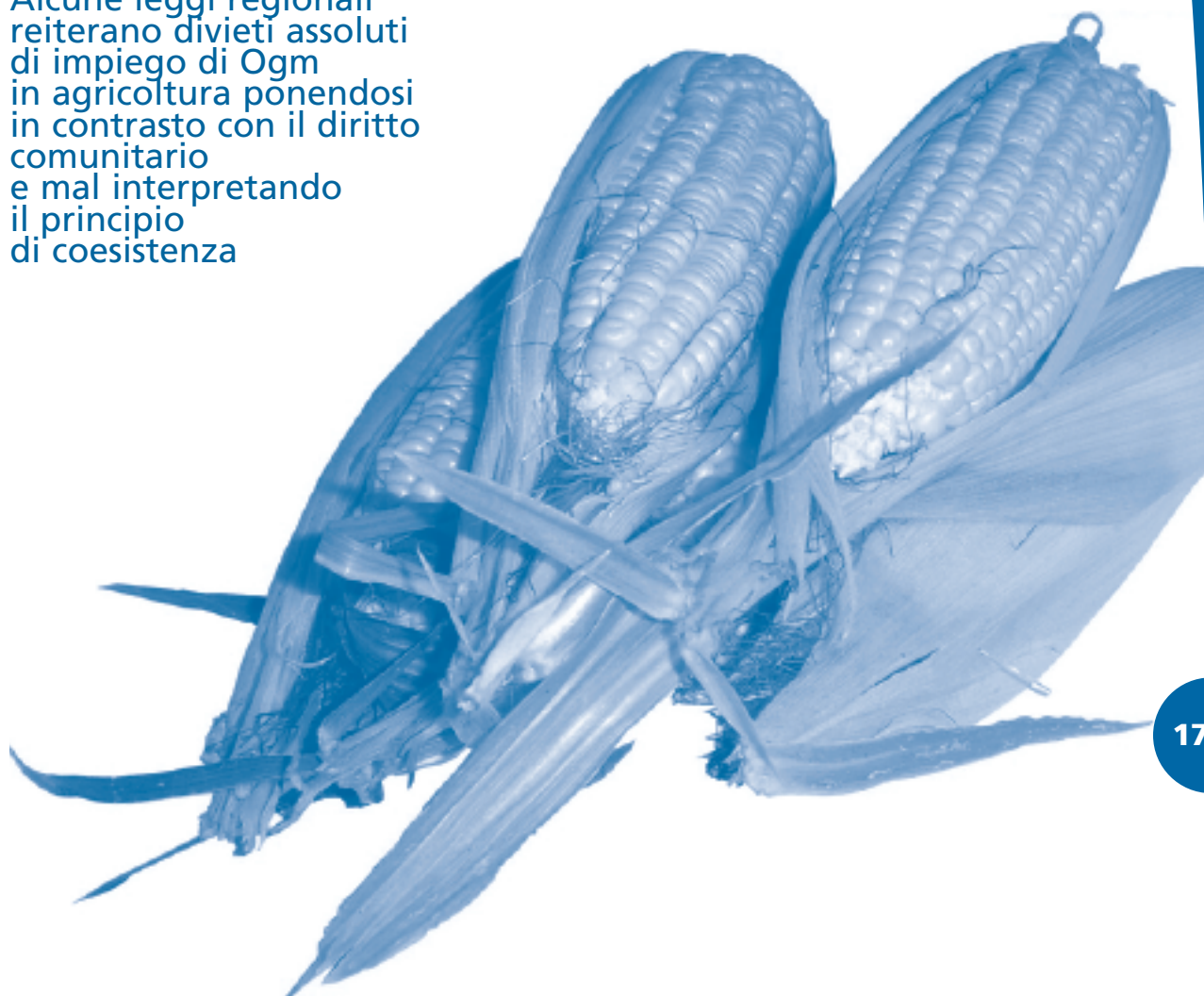
l'adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche (piani regionali), come previsto anche dalla circolare del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2006".

Di fronte a tale risposta l'azienda agricola impugnava la nota suddetta nonché tutti gli atti prodromici ivi compresa la circolare ministeriale del 31 marzo 2006 che, si ricorda, prevede che la coltivazione di Ogm non è consentita in Italia fino alla adozione degli strumenti normativi regionali idonei a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche ed alla individuazione di soluzioni adeguate tra Regioni confinanti per la gestione della coesistenza nelle aree contigue.

L'impugnazione contesta i seguenti vizi di legittimità:

1. il subordinare ad autorizzazione l'utilizzo di sementi geneticamente modificate che sono già state autorizzate a livello comunitario e iscritte nel catalogo comune
2. il fatto che la disciplina legislativa nazionale estenda agli aspetti sanitari e ambientali le

Alcune leggi regionali reiterano divieti assoluti di impiego di Ogm in agricoltura ponendosi in contrasto con il diritto comunitario e mal interpretando il principio di coesistenza



17

valutazioni relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di sementi geneticamente modificate che invece attengono alla materia della coesistenza

3. il fatto che l'ordinamento italiano avrebbe stabilito un divieto di utilizzo di Ogm senza notificarlo alla Commissione CE con ciò violando degli obblighi comunitari che impongono a tutti gli Stati membri di notificare le norme tecniche adottate
4. il fatto che il rilascio dell'autorizzazione sarebbe subordinato alla previa adozione dei piani regionali di coesistenza. Sotto tale profilo si evidenzia che solo poche Regioni hanno avviato l'iter di approvazione delle norme

di attuazione del principio di coesistenza, restando le altre inerti. Inoltre alcune leggi regionali reiterano divieti assoluti di impiego di Ogm in agricoltura ponendosi in contrasto con il diritto comunitario e mal interpretando il principio di coesistenza che atterrebbe ad aspetti economici e non a quelli socio-sanitari.

Il ricorso di primo grado si conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e di risarcimento del danno per non aver potuto coltivare sementi geneticamente modificate nell'anno 2007.

Il Tar adito (Tar Lazio – Roma, sez. II-ter), con la sentenza 7 aprile 2008 n. 2893 ha dichiarato il ricorso inammissibile per un mero aspetto proce-

durale consistente nella mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, dovendosi intendere per tali le Regioni a cui si imputa di non aver adottato i piani di coesistenza. Contro la sentenza del Tar, ha proposto appello l'originaria ricorrente, contestando il motivo procedurale posto a base della sentenza del Tar e riproponendo le censure di cui al ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato, ritenendo non fondata la censura sul vizio di inammissibilità eccepito dal Tar, accoglie il ricorso evidenziando in primo luogo che, sulla base dell'exkursus normativo e giurisprudenziale, non sarebbe contestato che le varietà di mais geneticamente modificate per le quali è stata richiesta l'autorizzazione alla messa a coltura sono già iscritte nel catalogo comune europeo e quindi non vi sarebbero ostacoli di carattere sanitario o ambientale che, ai sensi dell'art. 23, direttiva 18/2001, giustificerebbero un intervento precauzionale dello Stato membro in termini di divieto o di limitazione della coltivazione.

La richiesta di autorizzazione, in astratto, avrebbe pertanto dovuto essere accolta. Il ministero sul punto eccepiva l'ostacolo della mancata adozione dei piani regionali di coesistenza.

Sul punto il Consiglio di Stato rileva che:

- i piani di coesistenza devono regolare solo i profili prettamente economici
- a tali piani sono estranei i profili ambientali e sanitari
- esiste un principio comunitario della coltivabilità degli Ogm se autorizzati
- quindi il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza.

Conclusioni

Di fronte a tale situazione la pubblica amministrazione non può pertanto venir meno all'obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori. "Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei procedimenti di

autorizzazione in attesa dei cosiddetti piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell'ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario. A ciò può essere aggiunto che anche il richiamo al principio di precauzione, a sostegno dell'impossibilità per l'Amministrazione di istruire e concludere i procedimenti autorizzativi, si palesa nella specie inconferente, non avendo l'Amministrazione indicato specifici studi scientifici ai quali potrebbe essere eventualmente ricondotto un rischio per la salute umana, o altri beni o diritti fondamentali, derivante dalla conclusione positiva dei medesimi procedimenti".

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità degli atti impugnati e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di autorizzazione, entro un termine di novanta giorni dalla sentenza.

La decisione del Consiglio di Stato ha sollevato un coro di obiezioni da buona parte del mondo agricolo, ed in particolare degli operatori del settore biologico, che vedono nella sentenza una fortissima minaccia per questo tipo di agricoltura che, soprattutto in relazione alla conformazione del territorio italiano, potrebbe essere compromessa.

La sentenza è inappellabile. Sarà ora interessante vedere in che modo verrà affrontata la questione a livello politico.



The banner features the logo for "ALIMENTI & BEVANDE" with a small "Gruppo EPC" logo to its right. Below the logo, it states "Quotidiano on line per i professionisti della sicurezza alimentare" and prominently displays the website "www.alimentibevande.it". At the bottom, a text box contains the information: "I testi completi dei provvedimenti citati in questo articolo possono essere consultati nel sito **www.alimentibevande.it** sezione Normativa e Giurisprudenza".